

L.R. 23-2-2005 n. 11

Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate.

Pubblicata nel B.U. Campania 28 febbraio 2005, n. 14.

Art. 1

Finalità e definizione.

1. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rientra, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficienza ed economicità, nell'ambito delle competenze delle Regioni.

2. La Regione Campania, ai sensi del decreto di cui al comma 1, istituisce i centri di assistenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate - denominate case delle donne maltrattate - che agiscono senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private.

3. I centri di assistenza fungono da sportelli antiviolenza e svolgono le seguenti attività:

a) raccolta e analisi dei dati relativi alla condizione delle donne maltrattate emersa dai colloqui e dalle denunce presentate; diffusione dei dati raccolti e delle analisi elaborate;

b) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e delle case e degli operatori sociali istituzionali;

c) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

d) prestazioni di assistenza legale e psicologica.

4. Le case delle donne maltrattate sono luoghi di accoglienza e di residenza delle donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale, o che l'hanno subita.

5. Le case delle donne maltrattate hanno lo scopo di:

e) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni donna, cittadina europea o extraeuropea in regola con le leggi vigenti sul territorio nazionale, che si rivolge ai centri e alle case per aver subito violenze, molestie o sopraffazioni;

f) fornire consulenza legale e psicologica;

g) studiare e sperimentare sistemi per prevenire ogni forma di violenza o abusi verso le donne, favorendo un'educazione alla non violenza e fornendo aiuto per superare i danni morali e materiali ad essa conseguenti;

h) favorire interventi di rete con altre istituzioni, associazioni, organizzazioni, pubbliche e private, con il supporto di specifiche figure professionali per offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.